



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI CHIASSO

Art. 1

Basi legali Basi legali del presente Regolamento sono gli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2, 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC), gli artt. 11 cpv. 1 lett. a) e 125 del Regolamento comunale, nonché la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 2

Oggetto e scopo

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Chiasso, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.
2. Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3

Utilizzazione e principi Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, delle aree pubbliche, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4

Responsabilità Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.



Art. 5

Informazione al pubblico Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6

Registrazione

1. Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi, di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 240 ore. ¹⁾
2. Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle Autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7

Trasmissione dei dati a terzi

1. Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.
2. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Chiasso, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative Autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.
Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle Autorità competenti.
3. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8

Protezione dei dati

1. Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, adotta tutte le misure necessarie ad evitare l'abuso, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.
2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9

Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:

il Segretario:

Claudio Moro

Umberto Balzaretti

Approvato con ris. mun. 1042 del 31 luglio 2007.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 10 dicembre 2007.

Approvato dal Consiglio di Stato, Sezione Enti locali, in data 31 gennaio 2008 – 74-RE-10036

¹⁾ Modifica adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 18 giugno 2018.
Modifica approvata dalla Sezione Enti locali in data 10 settembre 2018 – 74-RE-14777